



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III SETTORE
IDRICO E VIARIO

Servizio
Mobilità

Ufficio
Trasporti

Via Diego Cadello, 9/b
09121 Cagliari - Italia
(+39) 070.40921

BANDO PUBBLICO

PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

Visto l'art. 68 della L.R. n. 9/2006, con il quale è stato confermato in capo alle province sarde il trasferimento delle funzioni stabilite dal citato art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. n. 112/1998,

Visto l'art. 17, comma 4, L.R. n. 2/2016, con il quale sono attribuite alla Città Metropolitana oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio;

Visto l'art. 7 del Regolamento sulle attività delle autoscuole, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 60 del 04/12/2017;

Visto il D.M. n. 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuola";

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 17/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola" come modificato dal Capo II del D.M.I.T. n. 30/2014;

Visto il Protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da "Covid-19" nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, Dl. n. 44/2021 adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica, in data 15 aprile 2021;

ART. 1

OGGETTO

In esecuzione di quanto previsto dal "Regolamento sull'attività delle autoscuole", e della determinazione dirigenziale nr. 2849 del 02/11/2021, con la quale è stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di "Insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole anno 2021"

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura di esame qualora ne rilevasse la necessità per sopravvenute esigenze di pubblico interesse legate ad eventuali insorgenze di emergenze sanitarie da COVID-19, o dovessero intervenire successive disposizioni di Legge ad esse correlate.

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011:



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

A) PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) Essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- a.1) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa.

Al cittadino extracomunitario è richiesto altresì il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- b) Età non inferiore a 18 anni;
- c) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- d) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- e) Essere in possesso della patente di guida della categoria B normale o speciale.
- f) Essere in possesso dell'attestato di frequenza al corso propedeutico di formazione iniziale di cui all' art. 2 del D.M. 17/2011.

B) PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA Tutti i veicoli a motore e rimorchi (art. 6 e art. 5 comma 1 lett. a) del D.M. 17/2011)

- a) Essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- a.1) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa.

Al cittadino extracomunitario è richiesto altresì il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- b) Età non inferiore a 21 anni
- c) Diploma di istruzione di secondo grado
- d) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- e) patente di guida comprendente: almeno le categorie A,B,C+E e D con esclusione delle categorie speciali;
- f) possesso attestato di frequenza al corso propedeutico di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011;

C) PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA Tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e motocicli (art. 6 e art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. 17/2011)

- a) Essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- a.1) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere regolarmente



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa.


Al cittadino extracomunitario è richiesto altresì il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione.

- b) Età non inferiore a 21 anni;
- c) Diploma di istruzione di secondo grado;
- d) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- e) patente di guida comprendente: almeno le categorie B,C+E e D con esclusione delle categorie speciali;
- f) possesso attestato di frequenza al corso propedeutico di formazione iniziale di cui all' art. 7 del D.M. 17/2011;

D) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE (art. 10, c.1 del D.M. 17/2011)

Per l'ammissione all'esame i candidati già abilitati come insegnanti di teoria, alla data di scadenza del bando, devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - o, in alternativa
 - a.1) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa.
- Al cittadino extracomunitario è richiesto altresì il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- b) età non inferiore a ventuno anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, co. 1 del D. Lgs. n. 285/1992;
 - d) essere in possesso, alla data di scadenza del bando, di diploma di istruzione superiore di secondo grado;
 - e) patente di guida comprendente:
 - e.1. almeno le categorie A,B,C+E e D con esclusione delle categorie speciali per acquisire la qualifica di istruttore di cui all'Art. 2. punto B) del presente bando
 - e.2. almeno le categorie B,C+E e D con esclusione delle categorie speciali per acquisire la qualifica di istruttore di cui all'Art. 2. punto C) del presente bando
 - f) attestato di abilitazione per le funzioni di Insegnante di teoria nelle autoscuole;
 - g) possesso attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, c. 1 e con riferimento al programma dell'allegato 2) del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

17/2011.

E) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A INSEGNANTE (art. 10, c.2 del D.M. 17/2011)

Per l'ammissione all'esame i candidati già abilitati come istruttori di guida, alla data di scadenza del bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- a.1) di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa.
Al cittadino extracomunitario è richiesto altresì il possesso di idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- b) essere in possesso, alla data di scadenza del bando, di diploma di istruzione superiore di secondo grado conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni;
- c) attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di istruttore di guida nelle autoscuole;
- d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, co. 1 del D. Lgs. n. 285/1992;
- e) possesso attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 13 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 17/2011;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

Per quanto in quest'articolo non disposto, si fa rinvio a quanto stabilito dal D.M. 17/2011.

ART. 3

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare agli esami in argomento il candidato dovrà accedere al portale servizi dell'Ente tramite SPID.

La domanda di ammissione, deve essere presentata esclusivamente compilando l'istanza in modalità on-line attraverso l'apposita Piattaforma all'indirizzo <https://istanze.cittametropolitanacagliari.it/portal/autenticazione/>

a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, e fino al termine di scadenza del

ORE 13:00	DEL GIORNO 25.02.2022
-----------	-----------------------

Una volta accreditati nella piattaforma il candidato potrà accedere alla Categoria “AUTOSCUOLE” e optare tra i seguenti moduli di domanda in ragione della tipologia di idoneità professionale che si vuole richiedere.

Sono presenti le seguenti istanze:

- Autoscuola istruttore guida parziale – art. 2.C del Bando



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

- Insegnante estensione istruttore completo (Art. 2 .D. e.1 del Bando)
- Insegnante estensione istruttore parziale – art. 2.D e.2 del Bando
- Insegnante Teoria
- Istruttore estensione guida patente A
- Istruttore guida completo Art. 2B del Bando
- Istruttore guida per apertura autoscuola
- Istruttore per estensione abilitazione insegnante

Alla domanda di ammissione, in regola con l'imposta di bollo di € 16,00, il candidato dovrà allegare a sistema pena esclusione:

1) copia del proprio documento di identità in corso di validità. Il documento dovrà essere lo stesso esibito per sostenere la prova d'esame.

2) ricevuta del versamento del contributo di: € 50,00 (Euro Cinquanta/00) riportante la causale *“diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria o di istruttore autoscuole”*

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al bando, nella sezione Servizi all'utenza PAGO PA:

<https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/pago-pa>

Tipologia di pagamento: Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;

In nessun caso la somma verrà restituita.

3) Modulo annullamento marca da bollo : l'imposta di bollo pari ad € 16,00 sarà assolta in modalità cartacea, mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Ente e allegato al presente bando, nel quale si attesta di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, indicando i dati relativi all'identificativo della marca e alla data e ora di rilascio.

Il termine di scadenza, è da intendersi perentorio e pertanto il sistema non accetterà più l'inserimento di istanze dopo le ore 13:00 del giorno 25-02-2022

L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale errata o inesatta compilazione della domanda di partecipazione ed è esclusiva responsabilità del candidato il corretto inserimento dei propri dati.

I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché tempestivamente eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni

I candidati portatori di handicap dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabilità nonché specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza.

ART. 4

PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA



L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

1 Prova: nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori.

2 Prova: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo di due ore (la Commissione ha facoltà di aumentare tale tempo fino ad un massimo di sei ore); tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

3 Prova: il candidato sostiene una prova orale in cui simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

4. Prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:

- per poter sostenere la 2 prova è obbligatorio avere superato la 1 prova;
- per poter sostenere la 3 prova è obbligatorio avere superato la 2 prova;
- per poter sostenere la 4 prova è obbligatorio avere superato la 3 prova;

Tutte le date e le sedi d'esame saranno comunicate in tempo utile ai candidati all'indirizzo mail riportato nella domanda di partecipazione e comunque pubblicato nel profilo istituzionale dell'Ente.

ART. 5

PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:

1.Prova nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna, che vengono consegnate dalla commissione e predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori;

2.Prova Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);

3.Prova Il candidato sostiene le prove pratiche, per dimostrare la propria capacità di istruzione. La prova è con-



siderata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5 su ciascuna delle tre prove, e complessivamente non inferiore a 18/30.

Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità:

3.1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600 cm³;

3.2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;

3.3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione d'Esame, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente adeguata al tipo di veicolo sul quale si svolge la prova.

ART. 5.1. Abilitazione a Istruttore di guida funzionalizzata all'apertura di attività di autoscuola

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore di Guida funzionalizzata all'apertura di attività di autoscuola deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 lett. d) punto 3 del D.M. 26 gennaio 2011 n° 17 e deve sostenere tutte le prove d'esame ad esclusione della terza prova.

ART. 6

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE - PROVE D'ESAME

6.1 Estensione abilitazione da insegnante a istruttore di guida funzionalizzata all'apertura di attività di autoscuola

Il candidato, già Insegnante di teoria, che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore di Guida funzionalizzata all'apertura di attività di autoscuola, deve sostenere solo la 2° Prova dell'esame di cui al precedente Art. 5;

6.2 Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore

- 6.2.1 Il candidato, già Insegnante di teoria, che intende conseguire anche l'abilitazione per istruttore di guida, per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le prove, previste al precedente Art. 5 ad esclusione della 1° prova (quiz).
- 6.2.2 Estensione dell'abilitazione da Insegnante a Istruttore di guida per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, ad esclusione della 1° Prova (quiz) e della 1° prova pratica di cui all'Art. 5 punto 3.1. “capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A”

6.4 Integrazione dell'abilitazione a Istruttore di guida anche per le patenti di categoria A

Il candidato, già Istruttore di Guida, abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende conseguire l'abilitazione a Istruttore di guida anche per le patenti di categoria A, deve sostenere solo la prima prova pratica d'esame di cui al punto 3.1 “capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A” di



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

cui all'art. 5 del presente bando.

6.5 Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante

Il candidato, già Istruttore di Guida, che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria deve sostenere tutte le prove di cui all'art. 4 del presente bando ad eccezione della 1° prova (quiz).

ART. 7

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma d'esame verterà sulle materie di cui agli Allegati 1 e 2 del DM Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 17/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola."

All. 1 - abilitazione di insegnanti di teoria autoscuola

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnanti

All. 2 - Abilitazione istruttori di guida autoscuola

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Elementi di fisica



- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
- Elementi di primo soccorso

Nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria COVID-19, durante l'espletamento delle prove di esame saranno assicurate le misure di sicurezza previste dalla normativa statale e regionale o da disposizioni dell'Ente in vigore al momento del loro svolgimento.

ART. 8

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano in corso di validità, lo stesso allegato all'istanza on-line.

Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Le risposte ai quesiti devono essere scritte esclusivamente a penna nera, **a pena di nullità**, sui fogli predisposti dalla Commissione contenenti i quiz.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari, tablet o palmari.

Il candidato che contravviene alle disposizioni suddette o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte la prova è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice vigila per il rispetto delle disposizioni stesse .

ART. 9

SEDE E DIARIO ESAMI

La data e la sede degli esami, saranno pubblicate sul sito web della Città Metropolitana di Cagliari almeno 20 giorni prima della prova.

L'elenco degli ammessi e non ammessi sarà pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Cagliari www.cittametropolitanacagliari.it – Albo Pretorio – Bandi di gara, esiti, avvisi. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti del documento di riconoscimento inoltrato in copia con la domanda di partecipazione.

La mancata presentazione alla suddetta prova, ovvero la presentazione in ritardo rispetto l'ora di convocazione, comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

Nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, a ciascun candidato entro il termine di giorni 5 dalla data di svolgimento della prova saranno inviate le disposizioni sulle procedure e le regole comportamentali da seguire ai fini della sicurezza in merito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla mail ordinaria che sarà indicata al momento della compilazione dell'istanza, in tutti i casi sarà valida la pubblicazione delle disposizioni sul sito istituzionale della Città Metropolitana cinque giorni prima della prova d'esame

ART. 10**ESITI D'ESAME**

Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco definitivo degli idonei verrà pubblicato sul sito web della Città Metropolitana di Cagliari www.cittametropolitanacagliari.it. – Albo Pretorio – Bandi di gara, esiti, avvisi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia.

ART. 11**INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Si precisa che nel sito Internet della Città Metropolitana di Cagliari :<http://www.cittametropolitanacagliari.it> verranno pubblicate le seguenti informazioni sull'esame:

- _ Regolamento provinciale;
- _ Bando pubblico;
- _ Diario e sede delle prove;
- _ Elenco ammessi e non ammessi;
- _ Elenco candidati ed esito prova d'esame.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Città Metropolitana di Cagliari effettuerà controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per esibizione di documentazione falsa nell'ambito dei controlli previsti.

Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richieste, entro 5 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, al seguente indirizzo mail

istanze.autoscuola@cittametropolitanacagliari.it

ART. 12**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Ing. Paolo Mereu.



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

Il procedimento amministrativo avrà inizio a decorrere dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, prevista dal presente Bando ed il termine è previsto entro 120 giorni.

ART 13

TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. n. 196/2003)

1. La Città Metropolitana di Cagliari tutela la riservatezza e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio. La Città Metropolitana di Cagliari ai sensi del Regolamento UE2016/679 fornisce le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali

2. Titolare del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana Cagliari, con sede in Cagliari Viale Ciusa 21 09131 indirizzo pec protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it.

3. Responsabile del trattamento: Il responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Paolo Mereu, Dirigente del Settore Mobilità Viario alla persona al quale ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti che la normativa conferisce;


4. Responsabile della protezione dei dati: Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Società Ablativ S.r.l. con sede a Cagliari in Viale Elmas n. 142. - telefono 0702110410 – DPO Avv. Marco Porcu il quale può essere contattato ai seguenti recapiti te. 0039 23318937 mail dpo@ablativ.it, PEC amministrazione.ablativ@pec.ablativ.it;

5. Finalità del trattamento e conoscibilità: I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti sono utilizzati per il raggiungimento delle sole finalità per le quali vengono conferiti, ovvero per le finalità previste dalla legge e dal Regolamento metropolitano di attuazione in materia di protezione dei dati personali e, salvo espressa opposizione, per la realizzazione di indagini, in forma anonima, dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richieste, volte a migliorare la qualità dei servizi. In particolare, i dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività concernenti il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di professioni in materia di trasporti, nonché per gli adempimenti amministrativi connessi e ad esse conseguenti.

I dati sensibili o giudiziari conferiti sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla Legge 264/1991. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Città Metropolitana di Cagliari, individuati quali responsabili e incaricati del trattamento, e in particolare dagli Uffici competenti del Servizio Trasporto Privato e Mobilità, e dalle persone componenti la commissione, fatte salve le norme sul diritto di accesso;

6. Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi adottando le misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

7. Obbligatorietà del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In caso di obbligatorietà del conferimento, il rifiuto determinerà l'interruzione del relativo procedimento. Il conferimento dei dati sensibili o giudiziari richiesti ha natura obbligatoria; La necessità del trattamento dei dati è necessaria al fine di consentire l'esercizio delle funzioni pubbliche della Città Metropolitana di Cagliari, in particolare per consentire l'espletamento delle sessioni di esame per il rilascio dei titoli abilitativi di cui al presente bando così come disposto dalle norme nazio-



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

nali e regionali indicate nelle premesse al presente bando.

8. Comunicazione dei dati: Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali ai quali i dati potranno essere comunicati senza il previo consenso dell'interessato sono i seguenti:

- Soggetti nominati dalla Città metropolitana di Cagliari quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta elettronica ordinaria e certificata.
- ai soggetti il cui accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge
- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

I soggetti indicati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

9. Criteri utilizzati al fine del trattamento ed il periodo di conservazione: I dati personali dell'interessato oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 31 del 03.04.2017 e, comunque, non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi e per consentire la certificazione all'interessato o a chi ne abbia diritto del rilascio della certificazione del possesso dell'abilitazione per la cui acquisizione è oggetto del presente procedimento

7. Diritti degli interessati : (Arfft. 15, 16, 17, 18 Reg. 679/2016/UE) Può esercitare, in qualunque momento, specifici diritti. In particolare, in quanto interessato, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Ha inoltre il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, per motivi legittimi, ancorché si tratti di dati pertinenti allo scopo della raccolta, e inoltre a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Diritto di presentare reclamo: Il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei dati personali.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

I titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario devono essere prodotti dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito effettuata a cura dell'autorità diplomatica italiana nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio stesso unitamente alla dichiarazione di equipollenza/equiparazione rilasciato dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi). Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un Paese Membro dell'Unione Europea, ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.



**CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI**

III Settore – Servizio Mobilità

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

Il Dirigente

Dott. Ing. Paolo Mereu